



TRIBUNALE DI PALERMO

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Il Giudice designato, dott. Filippo Marasà nel procedimento n. 13216/2024 del ruolo generale affari contenziosi civili promosso da

Parte_1 (Avv.ti Caterina Burgio e Leonardo Naimo);

-ricorrente-

contro

Controparte_1 n persona del legale rappresentante pro-tempore (Avv.ti Vincenza D'Amico e Giampiera Nocera);

-resistente-

Letti gli atti e sciogliendo la riserva;
ha emesso la seguente

ORDINANZA

Parte_1 ha proposto ricorso ex art. 700 c.p.c. e 2476, comma 2, c.c. nei confronti di

Controparte_1 premettendo:

- di essere erede con beneficio di inventario, unitamente ai germani *Controparte_2* e *Persona_1* dei genitori *Persona_2* deceduto il 08.08.2016, e *Persona_3* deceduta il 23.9.2015;

- che la massa ereditaria complessiva risulta composta da diverse partecipazioni societarie, tra cui una quota pari al 70% del capitale della società *Controparte_1* costituita in data 11.5.1987 tra *Persona_2* *Persona_1* *Controparte_2* e *Persona_3* ed avente prevalentemente ad oggetto la compravendita, l'amministrazione, la locazione e la gestione di immobili ad uso civile, commerciale, civile ed industriale;

- di essere quindi attualmente comproprietaria, *iure successionis* ed in ragione di 1/3, di una quota di nominali € 35.790,47, pari al 70% del capitale sociale di *Controparte_1* mentre la restante quota del 30% del capitale sociale risulta detenuta, *iure proprio* e nella misura del 15% ciascuno, dai propri fratelli *Controparte_2* e *Persona_1* e che quest'ultimo è anche amministratore unico e legale rappresentante della società sin dal 1.6.2009.

Ciò premesso, la ricorrente ha chiesto al Tribunale di ordinare a *Controparte_1* ai sensi e per gli effetti dell'art. 2476, comma 2, c.c. e dell'art. 700 c.p.c., di consentirle di consultare, anche tramite i propri legali, i libri sociali, le scritture contabili e i documenti relativi all'amministrazione della società dettagliatamente indicati alle pagine 4 e 5 sub lett. a)-g) del ricorso e di fornirle le informazioni e i chiarimenti sull'operazione (lavori eseguiti sul lastrico solare dell'immobile di proprietà della società sito in Reggio Calabria, via Giudecca n. 17) oggetto dell'istanza formulata con lettera a mezzo p.e.c. del 3.5.2024, al fine di verificare la regolarità della gestione della società, di avere effettiva contezza dell'attuale consistenza del patrimonio sociale e, conseguentemente, del valore della propria partecipazione, lamentando che le precedenti richieste di accesso alla predetta documentazione, avanzate dalla stessa ricorrente, siano state ingiustificatamente disattese dall'amministratore e legale rappresentante pro-tempore della società,

Persona_1

Costituitasi in giudizio, *Controparte_1* ha eccepito l'insussistenza dei presupposti per l'esercizio del diritto di accesso da parte della ricorrente per:

- 1) omessa notifica del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti;
- 2) difetto di legittimazione attiva della ricorrente per interdizione legale ex art. 32 c.p. per effetto di condanna a pena detentiva riportata dalla stessa in sede penale;
- 3) difetto di legittimazione attiva della ricorrente per carenza, in capo alla stessa, della qualità di rappresentante legale comune ex art. 2468, ultimo comma, c.c. della partecipazione sociale caduta in successione;
- 4) difetto di competenza dell'adito Tribunale in favore del collegio arbitrale ex art. 30 dello Statuto di *Controparte_1*
- 5) difetto di legittimazione attiva della ricorrente per intervenuta cessione delle quote di

Controparte_1

La società resistente ha dunque chiesto al Tribunale: in via preliminare e nel merito, di dichiarare inammissibile e/o improcedibile il ricorso; in rito, di dichiarare la propria incompetenza a favore di quella del Collegio Arbitrale ex art. 30 dello statuto societario; nel merito, di rigettare la domanda cautelare di controparte perché infondata.

Il procedimento è stato assunto in riserva in seguito al fallimento delle trattative di bonario componimento della controversia intercorse tra le parti (trattative per le quali queste ultime chiedevano un rinvio della trattazione del procedimento per consentirne la definizione bonaria) ed alla concessione alle parti medesime di termini per il deposito di controdeduzioni ai rispettivi atti introduttivi.

In via preliminare ad ogni altra questione, deve rilevarsi che l'intervenuta costituzione in giudizio di Controparte_1 – mediante deposito di apposita memoria in cui quest'ultima ha articolato le proprie plurime difese ed eccezioni in ordine alla domanda cautelare della ricorrente – e la partecipazione della stessa società resistente alle udienze del presente procedimento hanno sanato, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 160 e 156, comma 3, c.p.c. (e dunque per avvenuto raggiungimento dello scopo), la nullità della notifica telematica del ricorso derivante dall'omessa allegazione del decreto di fissazione della prima udienza del 23.1.2025 al messaggio di p.e.c. (di notifica del ricorso) trasmesso dalla ricorrente alla resistente. Ne consegue, quindi, l'infondatezza della prima eccezione preliminare formulata dalla resistente.

Data la sua potenziale efficacia preclusiva dell'esame di ogni altra questioni di causa (da parte del giudice ordinario), deve ora essere esaminata l'eccezione di incompetenza dell'adito Tribunale Civile di Palermo (Sezione Specializzata in Materia di Impresa) proposta dalla resistente in virtù della clausola compromissoria di cui all'art. 30 dello statuto di Controparte_1 secondo cui *“Ogni controversia che dovesse intervenire tra i soci e la società o tra i soci stessi, ovvero tra soci, amministratori e sindaci e liquidatori, in dipendenza di operazioni sociali o attinente alla interpretazione o esecuzione del presente atto costitutivo (ad eccezione di quelle nelle quali la legge richieda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero) e che possa formare oggetto di compromesso sarà devoluto ad un giudizio arbitrale amministrato in base al regolamento della camera arbitrale presso la Camera di Commercio di Palermo al quale espressamente si aderisce. Il collegio, composto di tre arbitri nominati dalla stessa camera arbitrale, adotterà la procedura irrituale per la soluzione della controversia con giudizio secondo diritto”*. Orbene, in materia di arbitrato societario - tenuto in disparte il potere di sospensione di efficacia delle delibere assembleari, conferito agli arbitri direttamente dall'art. 838-ter, comma 4, c.p.c. - il codice di procedura civile, all'art. 818 c.p.c. (come novellato dal D.lgs. n. 149/2022), nel prevedere in via generale che gli arbitri possano emettere provvedimenti cautelari, richiede comunque che il relativo potere sia stato ad essi preventivamente attribuito dalle parti *“con la convenzione di arbitrato o con atto scritto anteriore all'instaurazione del giudizio arbitrale”* ed aggiunge che *“prima dell'accettazione dell'arbitro unico o della costituzione del collegio arbitrale, la domanda cautelare si propone al giudice competente ai sensi dell'articolo 669-quinquies c.p.c.”*. Ebbene, il sopra citato art. 30 dello statuto di Controparte_1 non consente espressamente agli arbitri di emettere provvedimenti cautelari, così come invece richiesto dall'art.

818 c.p.c., con la conseguenza che in capo al collegio arbitrale di cui alla medesima clausola compromissoria difetta il potere di adottare misure cautelari, come quella domandata nel presente giudizio da Parte_1 Pertanto, la cognizione sulla domanda cautelare proposta ex art. 700 c.p.c. dalla ricorrente spetta al giudice ordinario e, segnatamente, al Tribunale di Palermo – Sezione Specializzata in Materia di Impresa.

Nel merito del ricorso, va osservato che il diritto azionato in via cautelare dalla ricorrente si fonda sul disposto dell'art. 2476, comma 2 c.c., secondo il quale, *“i soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione”*.

Tale previsione estende – avuto riguardo tanto all'oggetto quanto alle modalità dell'esercizio – il diritto di controllo del socio già sancito dall'originario art. 2489 c.c. ed è conseguenza della nuova disciplina codicistica della società a responsabilità limitata, fondata sulla contrattualizzazione dei rapporti sociali e sulla centralità della posizione del socio, coinvolto nella gestione della società attraverso una sua partecipazione diretta oppure un'influenza esercitata sui gestori.

La *ratio* della norma e l'ampiezza dell'espressione usata dal legislatore – che ai libri sociali ha aggiunto *“i documenti relativi all'amministrazione”* – per un verso non consentono di limitare la categoria dei documenti accessibili, per altro verso impongono di ritenere che il diritto in questione comprenda pure il diritto di estrarre copia della documentazione.

Il mero esame di libri e documenti che – secondo l'*id quod plerumque accidit* – contengono una consistente mole di dati si risolverebbe infatti in una forma di controllo apparente e dunque inefficace, con conseguente vanificazione dello scopo della norma.

L'attribuzione, al socio che non partecipa all'amministrazione, del diritto in questione, costituisce il portato della concezione di quest'ultimo quale cointeressato alla gestione amministrativa ed imprenditoriale della società e, dunque, non indifferente rispetto all'attività degli amministratori della stessa.

L'attribuzione, al socio che non partecipa all'amministrazione, del diritto in questione, costituisce il portato della concezione di quest'ultimo quale cointeressato alla gestione amministrativa ed imprenditoriale della società e, dunque, non indifferente rispetto all'attività degli amministratori della stessa.

Detto diritto di controllo è esercitato dal socio nel suo esclusivo interesse e può essere utilizzato strumentalmente per l'esercizio di diritti sociali connessi alla quota nella titolarità del socio medesimo.

Alla luce di quanto sopra evidenziato in ordine alla ratio ed all'ampia portata dell'art. 2476, comma 2, c.c., va affermato il diritto della Per_1 alla consultazione ed estrazione di copia della documentazione contabile, amministrativa e commerciale elencata in ricorso ed all'ottenimento delle informazioni già richieste con nota di p.e.c. del 3.5.2024, spettante all'odierna ricorrente quale socia non amministratrice di Controparte_1 essendo la stessa attualmente comproprietaria (unitamente ai due fratelli), *iure successionis* ed in ragione di 1\3, di una quota di nominali € 35.790,47, pari al 70% del capitale sociale di Controparte_1 come risulta dalla visura camerale della società (aggiornata al 28.10.2024) prodotta in giudizio.

Infatti, contrariamente a quanto eccepito dalla resistente al paragrafo n. 5) della memoria di costituzione, la Per_1 non ha ceduto la propria quota di partecipazione sociale in [...] Controparte_1 di cui la ricorrente è pertanto tuttora titolare. Sul punto, va osservato che l'Accordo Quadro, sottoscritto tra i germani Per_1, CP_2 e Parte_1 (quali eredi di Persona_2 e Persona_3 per mezzo dei rispettivi rappresentanti in data 18.9.2019, dopo aver previsto che *“le parti...sin da ora decidono di attribuire la totalità delle quote sociali della Controparte_1 al sig. Persona_1 il quale, a titolo di corrispettivo, si riconosce debitore della somma di € 250.000,00 per ciascuno dei germani CP_2 e Pt_1”* indicava le specifiche modalità di trasferimento delle quote sociali a Persona_1 stabilendo che *“Il trasferimento delle quote sociali della Controparte_1 avverrà a far data dal 2 gennaio 2020 e, entro 15 giorni da oggi, si perfezionerà un contratto preliminare di cessione di quote che conterrà le clausole sospensive che condiziona il successivo perfezionamento alla definitiva cessione all'acquisizione della eventuale previa autorizzazione giudiziaria ed al buon esito della programmata scissione parziale della Società Immobiliare Oceano di 3 M srl e successivamente alla definita scissione totale della stessa che perfezionerà la divisione totale del patrimonio oggetto della presente scrittura”*. Ebbene, ad oggi, tra i germani Per_1, [...] CP_2 e Parte_1 non risulta stipulato neppure il contratto preliminare di cessione delle quote di Controparte_1 previsto dall'Accordo Quadro del 18.9.2018 (che, infatti, non è stato prodotto in giudizio), con la conseguenza che il programma di trasferimento della totalità delle medesime quote a Persona_1 non è stato ancora attuato e che l'odierna ricorrente è rimasta titolare della quota ricevuta *iure successionis*.

Inoltre, sussiste la legittimazione della ricorrente all'esercizio del diritto di controllo ex art. 2476, comma 2, c.c. nonostante ella, a far data dal 2.8.2023, non rivesta più la qualità di rappresentante comune ex art. 2468, comma 5, c.c. della partecipazione pari al 70% del capitale sociale di Controparte_1 caduta in successione ereditaria. Sul punto, va infatti osservato che

la disciplina ex art. 2468, ultimo comma, c.c., che prescrive, per il caso di comproprietà di una partecipazione, l'esercizio dei diritti dei comproprietari da parte del loro rappresentante comune, non contrasta con il diritto di controllo ex art. 2476, comma 2, c.c., che configura un diritto prettamente individuale e lo struttura in guisa di per sé incompatibile con una legittimazione esclusiva del rappresentante **CP_3** (cfr. sul punto Tribunale di Milano – Sezione Specializzata in Materia di Impresa ord. n. 69494 del 19.1.2017 e ord. del 26.9.2016; cfr. anche Tribunale di Venezia – Sezione Specializzata in Materia di Impresa ord. 20.6.2018). Peraltro, come documentato dalla ricorrente (cfr. certificato di morte prodotto in atti), il soggetto nominato (con delibera di assemblea dei soci del 2.8.2023) rappresentante comune della partecipazione sociale caduta in successione, ossia **Controparte_2** è deceduto (durante la pendenza del presente procedimento) in data 1.6.2025, con la conseguenza che la ricorrente sarebbe comunque attualmente impossibilitata ad esercitare il diritto di controllo ex art. 2476, comma 2, c.c. per mezzo del rappresentante comune della quota. **Parte_1** è dunque individualmente legittimata all'esercizio del diritto di accesso alla documentazione sociale ex art. 2476, comma 2, c.c., sicchè anche l'eccezione formulata dalla resistente al par. n. 3) della propria memoria di costituzione va disattesa.

Ed ancora la legittimazione della ricorrente all'esercizio del diritto in questione sussiste nonostante la condanna a pena detentiva già riportata dalla stessa in via definitiva in sede penale. Al riguardo va rilevato che la sentenza del G.U.P. del Tribunale di Palermo n. 4090/16 del 25 luglio 2016 – confermata sul punto dalla sentenza della Corte di Appello di Palermo – Sezione Quarta Penale n. 6309/2021 del 15.12.2021 e divenuta definitiva a seguito dell'inammissibilità del ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado, pronunciata dalla Suprema Corte in data 13.7.2023 –, che ha condannato **Parte_1** (per il reato di cui agli artt. 81, co. 2, e 629, co. 1, c.p.) alla pena di anni quattro, mesi sei e giorni venti di reclusione, ha dichiarato l'interdizione dell'odierna ricorrente dai pubblici uffici per la durata di anni cinque (ex art. 29 c.p.) ma non anche l'interdizione legale di quest'ultima (dovendosi dunque ritenere frutto di un mero refuso materiale l'indicazione dell'art. 32 c.p. nel dispositivo della sentenza del G.U.P.). Infatti, a **Parte_1** è stata inflitta una pena della reclusione per un tempo inferiore a quello minimo previsto, per la comminazione della pena accessoria dell'interdizione legale, dall'art. 32 c.p., in base al quale è in stato di interdizione legale (durante la pena) il condannato alla pena della reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni.

Le considerazioni appena svolte trovano conferma nel certificato del casellario giudiziale prodotto in giudizio e rilasciato alla **Per_1** in data 3.4.2025, che non menziona una dichiarazione di

interdizione legale della ricorrente ex art. 32 c.p.. Pertanto, va disattesa anche l'eccezione formulata dalla resistente al par. n. 2) della propria memoria di costituzione.

Alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda cautelare deve essere pertanto accolta.

In virtù del principio della soccombenza la società resistente va condannata al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del giudizio che si liquidano nella misura di euro 545,00 per spese esenti ed euro 2.500,00 per compensi, secondo i criteri ed i parametri contenuti nel D.M. 55/2014, tenuto conto del valore indeterminabile del procedimento e dell'attività difensiva svolta dalla stessa ricorrente.

P.Q.M.

Ordina a Controparte_1 in persona del suo legale rappresentante pro-tempore di consentire a Parte_1 la consultazione dei documenti elencati alle lettere a), b), c), d), e), f) e g) riportate alle pagine 4 e 5 del ricorso ed autorizza all'uopo la ricorrente, ovvero un professionista da lei delegato, ad accedere presso i locali di Controparte_1 negli orari di apertura dei locali medesimi, nonché ad estrarre copia della documentazione sopra indicata a proprie spese;

Onera la ricorrente di comunicare in forma scritta alla società resistente, almeno cinque giorni prima, il giorno e l'orario in cui accederà presso i locali in questione;

Ordina altresì a Controparte_1 in persona del suo legale rappresentante pro-tempore di fornire a Parte_1 le informazioni e i chiarimenti già richiesti dalla ricorrente nell'istanza formulata dalla ricorrente ex art. 2476, comma 2, c.c. con lettera a mezzo p.e.c. del 3.5.2024, in merito all'operazione ivi indicata;

Condanna Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro-tempore al pagamento, in favore di Parte_1 delle spese di lite nella misura di euro 3045,00, di cui euro 545,00 per spese esenti, oltre spese generali del 15%, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta.

Palermo, 13/08/2025

Il Giudice

Dott. Filippo Marasà